

4. LA FAMIGLIA NEL NOSTRO ORDINAMENTO

La famiglia è l'insieme delle persone unite da rapporti di parentela e di affinità. La parentela è il vincolo che lega le persone che discendono da uno stessa persona. L'affinità è il vincolo che unisce un coniuge ai parenti dell'altro coniuge. Parentela in linea retta si ha quando più persone discendono l'una dall'altra (padre, figlio, nipote). Parentela in linea collaterale si ha quando le persone hanno un parente comune ma non discendono le une dalle altre (i fratelli, i cugini, gli zii).

Il matrimonio è un atto giuridico con il quale due persone costituiscono una nuova famiglia. La celebrazione del

matrimonio, cioè il rito che porta alla formazione dell'atto e alla nascita del rapporto matrimoniale, può avvenire secondo tre diverse forme:

il matrimonio civile, il matrimonio concordatario (o cattolico) e il matrimonio acattolico.

Il matrimonio civile è celebrato dal Sindaco o da un suo delegato che dà lettura degli articoli del codice civile relativi ai diritti e ai doveri dei coniugi.

Il matrimonio concordatario, che prende il nome dal Concordato, è celebrato da un sacerdote cattolico. Perché acquisti efficacia anche per lo Stato, il celebrante è tenuto a trasmettere l'atto all' Ufficiale dello stato civile, che lo trascrive nei registri.

Una volta trascritto il matrimonio è regolato dalla legge italiana.

Il matrimonio acattolico è celebrato dal ministro di un culto diverso da quello cattolico ammesso dallo Stato italiano, ma le sue condizioni di validità sono quelle previste dal codice civile. Con il matrimonio i coniugi assumono gli stessi diritti e doveri sia fra di loro sia verso i figli (l'obbligo di mantenerli, istruirli ed educarli rispettandone la personalità e le inclinazioni).

Può accadere che dopo un periodo più o meno lungo di convivenza si generino fra i coniugi contrasti insanabili. Quando ciò accade l'ordinamento consente di procedere

alla separazione coniugale e
successivamente al divorzio.

La separazione può essere chiesta
quando si verificano fatti tali, anche
indipendenti dalla volontà dei coniugi,
da rendere intollerabile la
prosecuzione della convivenza. Con la
separazione non si scioglie ancora il
matrimonio e per la legge i coniugi
rimangono ancora marito e moglie,
ma si attenuano i reciproci doveri. In
particolare cessa l'obbligo della
coabitazione e della reciproca fedeltà.
La separazione è addebitabile a uno
dei coniugi quando questi sia venuto
meno ai doveri di fedeltà e assistenza
morale e materiale e ciò abbia reso
intollerabile, per l'altro coniuge, la
prosecuzione della convivenza.

Il divorzio produce invece lo scioglimento del matrimonio civile e determina la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. I coniugi divorziati possono contrarre un nuovo matrimonio civile. Non possono invece contrarre un nuovo matrimonio concordatario perché la Chiesa cattolica considera il loro vincolo indissolubile.

25

La famiglia basata sul matrimonio non è l'unica forma di unione affettiva disciplinata dall'ordinamento. La legge numero 76 del 2016 ha introdotto nel nostro Paese un regolamento speciale per **le convivenze di fatto** e le **unioni civili**.

Convivenze di fatto sono chiamate quelle tra persone di sesso diverso o

dello stesso sesso, che non sono unite dal vincolo matrimoniale ma che sono ugualmente legate da uno stabile rapporto di coppia. Le coppie di fatto possono (ma solo se lo vogliono) regolare i loro rapporti patrimoniali sottoscrivendo un contratto di convivenza redatto per atto pubblico o in forma di scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato. Il contratto può essere successivamente modificato dalle parti in qualsiasi momento.

Unione civile e chiamata l'unione fra persone dello stesso sesso che si costituisce formalmente con la dichiarazione fatta dall'ufficiale di stato civile alla presenza di due testimoni. L'atto verrà poi registrato

nell'archivio dello stato civile. Gli obblighi principali per le parti sono quello della reciproca assistenza e della coabitazione, ma non l'obbligo di fedeltà come nel matrimonio. Il regime patrimoniale ordinario è la comunione dei beni, ma le parti possono stabilire un regime diverso. Se una parte muore l'altra eredita i beni e ha diritto alla pensione di reversibilità. Allo scioglimento dell'unione si applicano, in quanto compatibili, le norme della legge sul divorzio.

Comprensione capitolo 4

1. Che cos'è la famiglia?

2. Qual è la differenza fra parentela e affinità?

28

3. Che cos'è il matrimonio?

4. La celebrazione del matrimonio può avvenire secondo tre diverse forme. Quali sono?

5. Spiega cosa sono la separazione coniugale e il divorzio.

29

6. Spiega la differenza tra convivenza di fatto e unione civile
